

emanata dal Gran Consiglio il 30 marzo 1999<sup>1</sup>

ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP)<sup>2</sup>

## **I. Autorità**

### **Art. 1 I. Organizzazione**

L'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva spetta, per quanto di competenza del Cantone, all'Amministrazione cantonale delle imposte, ai comuni e al Tribunale amministrativo cantonale.

### **Art. 2 II. Amministrazione cantonale delle imposte**

L'Amministrazione cantonale delle imposte fa stato quale ufficio dell'imposta preventiva ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 LIP<sup>3</sup> ed è incaricata di tutti i compiti che risultano dall'esecuzione delle norme sull'imposta preventiva per il Cantone.

### **Art. 3 III. Comuni**

<sup>1</sup> I comuni incaricati dei lavori di tassazione assolvono i compiti loro assegnati dall'Amministrazione cantonale delle imposte.

<sup>2</sup> Il Governo disciplina i dettagli nelle disposizioni di attuazione all'articolo 44 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sulle imposte.<sup>4</sup>

### **Art. 4 IV. Tribunale amministrativo cantonale**

Il Tribunale amministrativo cantonale è la commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 35 capoverso 2 LIP<sup>5</sup>.

## **II. Rimborso**

### **Art. 5 I. Rimborso ordinario** **1. Istanza**

L'istanza di rimborso dell'imposta preventiva deve avvenire con l'elenco titoli. La dichiarazione d'imposta e l'elenco titoli devono essere inoltrati contemporaneamente.

### **Art. 6 2. Decisione**

<sup>1</sup> L'Amministrazione cantonale delle imposte esamina le istanze di rimborso presentate, verifica la fattispecie, adotta tutte le misure necessarie al corretto accertamento del diritto di rimborso e prende una decisione.

<sup>2</sup> Qualora un'istanza di rimborso sia respinta del tutto o in parte, la decisione dev'essere brevemente motivata.

<sup>3</sup> <sup>6</sup> L'Amministrazione cantonale delle imposte può effettuare un rimborso provvisorio. La relativa decisione non necessita di motivazione e non è impugnabile.

### **Art. 7 3. Rimborso in contanti e computo**

<sup>1</sup> Il rimborso avviene interamente in contanti.

<sup>2</sup> Laddove particolari condizioni lo giustificano, l'Amministrazione cantonale delle imposte è autorizzata al computo con le imposte federali, cantonali, di circolo<sup>7</sup> e comunali provvisorie o definitive.

## **III. Rimedi legali**

### **Art. 8 I. Reclamo**

Contro le decisioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte può essere presentato reclamo scritto presso l'Amministrazione cantonale delle imposte entro 30 giorni dal recapito della decisione.

### **Art. 9 II. Ricorso<sup>8</sup>**

Contro le decisioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte può essere presentato ricorso scritto presso il Tribunale amministrativo cantonale entro 30 giorni dal recapito della decisione.

## **IV. Disposizioni finali**

## **Art. 10 I. Abrogazione del diritto previgente<sup>9</sup>**

<sup>1</sup> L'ordinanza d'esecuzione delle norme federali sull'imposta preventiva del 19 dicembre 1966 <sup>10</sup> è abrogata.

<sup>2</sup> Per istanze di rimborso inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicato il diritto previgente. <sup>11</sup>

## **Art. 11 II. Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dopo l'approvazione da parte della Confederazione <sup>12</sup>.

### **Note finali**

1 M del 17 nov. 1998, 209; PGC 1998/99, 518

2 RS 642.21

3 RS 642.21

4 CSC 720.010

5 RS 642.21

6 CSC 720.010

7 Rettifica in italiano

8 La versione italiana adotta una nuova terminologia conforme a quella federale («Beschwerde» = ricorso)

9 La versione italiana adotta una nuova terminologia conforme a quella federale («bisheriges Recht» = diritto previgente)

10 CSC 720.450

11 La versione italiana adotta una nuova terminologia conforme a quella federale («bisheriges Recht» = diritto previgente)

12 1° gennaio 2001